

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FONTANARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1979

Modificazioni concernenti l'ordinamento della imposta di soggiorno, cura e turismo

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti noto lo stato di notevole disagio in cui versano quasi tutte le amministrazioni locali, cui è stata tolta quasi ogni capacità impositiva diretta e che attendono una legge di riforma della finanza locale.

È altresì noto che il turismo, che è da considerarsi senz'altro fenomeno benefico ai fini di incentivare l'economia soprattutto dei piccoli comuni e delle località a vocazione turistica, comporta per le amministrazioni sempre maggiori oneri per servizi, infrastrutture e per la stessa gestione del settore turistico locale. L'incidenza maggiore è evidentemente costituita dal complesso di opere e servizi inerenti alle cosiddette « seconde case », costruzioni residenziali destinate al soggiorno esclusivamente ai fini turistici, che, pur essendo di norma utilizzate per pochi mesi nell'arco dell'anno, inducono oneri di durata ben più estesa, sia per la gestione che per gli ammortamenti.

A tale situazione ha cercato di ovviare, seppur in modo parziale, qualche regione (ad esempio la Regione autonoma Trentino-Alto Adige) istituendo una nuova disciplina dell'imposta di soggiorno che prevede una nuova imposta relativa appunto a coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere ed i cui proventi sono devoluti direttamente alle amministrazioni locali.

Il presente disegno di legge intende estendere a tutto il territorio nazionale i citati nuovi criteri dell'imposta di soggiorno relativa alle case a destinazione turistica.

In considerazione della enorme varietà delle situazioni locali e nel rispetto delle autonomie regionali, l'articolo 2 del presente disegno di legge (ultimo comma) consente l'eventualità che qualche comune rinunci alla nuova disciplina e delega alle regioni la determinazione dell'entità delle tariffe nonché (articolo 4) le modalità di devoluzione dell'imposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Soggetti passivi e sostituti d'imposta)

L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un Comune diverso da quello di loro residenza.

Le Giunte regionali delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale possono dichiarare, su proposta del Comune, espressa mediante deliberazione del Consiglio comunale, determinate zone facenti parte del territorio comunale « zone turistiche ». Tali zone sono equiparate al territorio di Comune diverso al fine dell'imposta a carico di persone che risiedono nella parte rimanente del territorio comunale.

Ai fini del primo comma del presente articolo i proprietari, gli usufruttuari, i locatari ed i comodatari di alloggi, i quali siano stati utilizzati nel corso dell'anno per temporanea dimora a scopo turistico, sono tenuti a corrispondere un'imposta commisurata alla capacità ricettiva degli alloggi e alla classificazione turistica degli stessi.

L'imposta è liquidata applicando i criteri di cui al successivo articolo 2.

I proprietari e gli usufruttuari rispondono in proprio del tributo con diritto di rivalsa nei confronti dei locatari e dei comodatari.

Si considerano « a scopo turistico » i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro da prestarsi *in loco*.

Art. 2.

(Classificazione e tariffa)

Le ville, gli appartamenti e gli altri alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste un'imposta base, riferita unicamente alla categoria, ed un'imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per

superficie catastale di ogni unità abitativa. L'imposta aggiuntiva è progressiva in funzione della superficie di ogni unità abitativa, con tre livelli di applicazione:

- 1) da mq 0 fino a mq 80;
- 2) da mq. 80 fino a mq 150;
- 3) oltre i mq 150.

Tali imposte si riferiscono all'intero anno solare e si applicano indipendentemente dal numero delle persone che abbiano dimorato negli alloggi e dal numero dei pernottamenti nei medesimi.

Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato, l'imposta derivante dall'applicazione della tariffa è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi in ragione di un novantesimo al giorno. In ogni caso l'imposta annua non può non essere inferiore al terzo dell'importo previsto, nè superiore all'intero.

Qualora gli alloggi siano adibiti, nel corso dell'anno solare, ad uso proprio, nonchè ad uso di terzi a titolo di locazione o comodato, l'imposta è applicata come se gli immobili stessi fossero stati usati esclusivamente dai proprietari o dagli usufruttuari.

L'entità dell'imposta base nonchè delle imposte aggiuntive per ciascuna categoria è fissata con legge approvata dai Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.

L'assegnazione dei singoli alloggi ad una determinata categoria ai fini dell'applicazione dell'imposta viene effettuata, entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta comunale, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo; tale assegnazione deve tener conto dell'attrezzatura turistica della località, della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell'immobile. La deliberazione di assegnazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. Un estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, è notificato agli interessati.

Contro la deliberazione di assegnazione alla categoria è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua notificazione, alla Giunta regionale, tramite il Comune. Essa decide in

legittimità ed in merito, sentito il Comune interessato. La deliberazione della Giunta regionale è notificata all'interessato ed al Comune.

Avverso la decisione della Giunta regionale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Tribunale amministrativo regionale, il quale decide pure in legittimità ed in merito, sentita per iscritto la parte non ricorrente.

La decisione del TAR è definitiva ed è notificata alle parti.

L'imposta di soggiorno si applica in tutti i Comuni delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.

Le Giunte regionali possono autorizzare la non applicazione dell'imposta quando ne faccia richiesta il Comune, con delibera del Consiglio comunale, e il territorio del medesimo non sia suscettibile di sviluppo turistico.

Art. 3.

(Aumenti della tariffa)

Il Comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e sentite le associazioni locali degli albergatori, può, con deliberazione del Consiglio comunale, da emanarsi non oltre il 30 giugno di ogni anno, apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti nella misura massima fino al cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere riferite anche a singole tariffe o a determinate zone del territorio comunale, in relazione al relativo grado di sviluppo turistico.

Le deliberazioni di cui al precedente comma entrano in vigore con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sono divenute esecutive a norma di legge.

Art. 4.

(Spettanza e devoluzione dell'imposta)

Il provento dell'imposta di soggiorno riscossa nell'ambito del territorio comunale spetta al Comune ed all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo.

Il Consiglio regionale delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fissa la entità dell'aliquota destinata al Comune. Qualora nel territorio del Comune non esista un ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo, il provento dell'imposta a questo destinato deve essere impiegato dal Comune, con l'obbligo di gestione separata, per la realizzazione di opere ed attività nella materia del turismo come disciplinato da apposita legge regionale.

Art. 5.

(Adempimenti dei proprietari e degli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere)

I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, siti nel territorio di un Comune diverso da quello di loro residenza, sono obbligati, a titolo di debitori di imposta, a presentare, al Comune nel cui territorio detti immobili sono situati, apposita denuncia per ciascuna unità immobiliare qualora i beni stessi siano stati utilizzati per temporanea dimora a scopo turistico, nel corso dell'anno solare.

Ad analoga denuncia sono obbligati, a titolo di sostituti di imposta, i proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere che siano stati utilizzati, nel corso dell'anno solare, per temporanea dimora a scopo turistico a titolo di locazione o di comodato, da persone aventi la loro residenza nel territorio di un Comune diverso da quello nel quale i suddetti immobili sono situati.

La denuncia è redatta su appositi stampati, il cui modello è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

La denuncia, presentata entro l'anno solare per l'esercizio in corso, si presume valida anche per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i miglioramenti che possono determinare una diversa classificazione degli immobili.

Art. 6.

(Accertamenti)

Spetta al Comune procedere agli accertamenti necessari per la classificazione degli immobili ai sensi dell'articolo 2 ed in generale per la regolare applicazione dell'imposta. All'uopo il Comune può avvalersi dell'opera del personale addetto all'ente avente compiti istituzionali in materia di turismo.

Al personale degli enti indicati nel precedente comma, sono attribuiti i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica, al fine di procedere alla raccolta degli elementi indispensabili per gli accertamenti di cui al comma precedente. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso negli immobili è necessaria altresì l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, se manca il consenso del proprietario, dell'usufruttuario, del locatario o del comodatario, aventi domicilio negli immobili stessi.

Gli accertamenti suppletivi o di verifica sono approvati, assieme alla eventuale nuova classificazione, con le procedure di cui all'articolo 2 della presente legge, senza che sia necessario rispettare il termine del 31 gennaio. In ogni caso la deliberazione deve essere notificata ai debitori d'imposta entro cinque anni dal decorso dell'anno cui l'imposta si riferisce.

I debitori d'imposta possono ricorrere, secondo le norme di cui all'articolo 2, contro la classificazione.

Art. 7.

(Riscossione mediante ruoli)

L'imposta e le relative sanzioni amministrative sono riscosse esclusivamente mediante ruoli.

I ruoli si distinguono in principali e suppletivi.

Nei ruoli principali si iscrivono le imposte dovute in base alle dichiarazioni. Nei ruoli suppletivi si iscrivono le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio.

Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, la categoria, la superficie in metri quadrati, l'ammontare della relativa imposta e delle eventuali sanzioni. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità, il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale.

I ruoli principali sono approvati dalla Giunta comunale entro il 15 luglio di ogni anno, mentre i ruoli suppletivi possono essere approvati entro il 15 febbraio, il 15 luglio ed il 15 settembre di ogni anno. Il presidente della Giunta regionale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone il visto di esecutorietà.

Art. 8.

(Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e a titolo definitivo)

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte corrispondenti alle dichiarazioni dei contribuenti, nonchè le maggiori imposte corrispondenti alle classificazioni contro le quali non si è prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuta pronuncia definitiva ai sensi dell'articolo 2, nonchè le eventuali sanzioni.

Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondente alle dichiarazioni dei contribuenti o ad accertamenti notificati, quando penda ricorso contro la classificazione approvata dalla Giunta comunale.

Art. 9.

(Ripartizione delle imposte in rate)

Le imposte iscritte nei ruoli principali sono ripartite in due rate consecutive con

scadenza al giorno dieci dei mesi di settembre e novembre.

Le imposte iscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio; dei mesi di novembre e gennaio per i ruoli di settembre.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, i quali siano obbligati — ai sensi dell'articolo 5 — a presentare denuncia, sono soggetti, in caso di omissione della stessa entro il termine stabilito, al pagamento di un importo comprendente l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa ed una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa.

All'importo di cui al precedente comma, comprendente l'imposta complessivamente evasa e la relativa sanzione amministrativa, si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'articolo 4.

Art. 11.

(Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio)

Il ruolo è consegnato almeno cinquanta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente: « Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito » e successive modificazioni.

Le competenze che le suddette disposizioni attribuiscono all'intendente di finanza e quelle attribuite al Ministero delle finanze sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 12.

(Norme abrogate)

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e nella legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni, per quanto riguarda il soggiorno nelle ville, appartamenti ed alloggi in genere, sono abrogate.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.